

Legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole dell'infanzia)

accettata dal Popolo il 17 maggio 1992 ¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La scuola dell'infanzia coadiuva e completa l'educazione domestica del bambino. Essa promuove le sue capacità creative e il suo sviluppo fisico, spirituale e sociale, ne arricchisce il bagaglio empirico e sperimentale e coltiva la sua capacità di esprimersi.

Scopo della scuola dell'infanzia

² La scuola dell'infanzia si adopera in modo particolare anche a favore dell'integrazione dei bambini menomati e dell'assimilazione di quelli di altra lingua.

³ Essa prepara il bambino alla scuola dell'obbligo, senza anticiparne il programma d'insegnamento.

Art. 2

¹ Sono considerate scuole dell'infanzia riconosciute dal Cantone quelle che vengono gestite dai comuni oppure su incarico degli stessi da istituzioni di diritto privato che perseguono scopi di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 26 capoverso. 2 della presente legge.

Scuole dell'infanzia riconosciute

² Le disposizioni della presente legge fanno stato per le scuole dell'infanzia riconosciute con ente responsabile di diritto pubblico o privato.

Art. 3

¹ Ogni bambino ha il diritto di frequentare una scuola dell'infanzia almeno durante l'anno precedente l'obbligo scolastico.

Frequenza della scuola dell'infanzia
a) Diritto

² Si devono tenere in debito conto gli interessi e le necessità dei bambini di altra lingua e dei menomati.

³ ²⁾ La Commissione per la scuola dell'infanzia decide le eccezioni riguardanti l'ammissione di bambini menomati alla scuola dell'infanzia dopo aver ascoltato i genitori, l'insegnante di scuola dell'infanzia e l'ispettrice delle scuole dell'infanzia.

¹⁾ M 10 set. 1991, 259; PGC 1991/92, 614

²⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

Art. 4

b) Frequenza facoltativa

¹ La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.² L'ingresso di regola deve avvenire all'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia e la frequenza dovrebbe essere quanto mai regolare.**Art. 5**

c) Gratuità

La frequenza della scuola dell'infanzia è gratuita.

Art. 6

Servizio medico/ servizio dentistico nelle scuole

¹ Il servizio medico scolastico e dentistico deve essere garantito sia nelle scuole dell'infanzia riconosciute che in quelle non riconosciute. Le ordinanze sul servizio medico ¹⁾ e sul servizio dentistico ²⁾ nella scuola popolare fanno stato per analogia.² Le visite di controllo sono obbligatorie per tutti quei bambini che nell'anno del loro ingresso non sono già stati visitati da un medico privato.**Art. 7**

Servizio psicologico scolastico

¹ ³⁾ Con il consenso dei genitori, le insegnanti di scuola dell'infanzia oppure le autorità preposte alla scuola dell'infanzia possono valersi del Servizio psicologico scolastico per accertamenti e consulenze.² L'ordinanza sul servizio psicologico scolastico ⁴⁾ fa stato a senso per la scuola dell'infanzia.**Art. 8**

Durata annua e settimanale della scuola dell'infanzia

¹ La durata annua della scuola dell'infanzia corrisponde di regola alla durata della scuola elementare del relativo comune.² L'orario settimanale della scuola dell'infanzia comporta almeno 8 e al massimo 20 ore.³ Il Dipartimento dell'educazione decide le eccezioni.⁴ L'ente responsabile decide l'orario e la durata della scuola dell'infanzia ai sensi dei capoversi 1 e 2.**Art. 9**

Numero dei bambini

¹ Una sezione di scuola dell'infanzia non può essere gestita con meno di 5 e permanentemente con più di 25 bambini. Se nella scuola dell'infanzia vengono accolti uno o più bambini di altra lingua, menomati o bisognosi

¹⁾ CSC 421.800²⁾ CSC 421.850³⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005⁴⁾ CSC 421.050

di altra intensa assistenza, il numero massimo deve essere adeguatamente ridotto.

² Il Dipartimento dell'educazione decide le eccezioni.

Art. 10

¹ I bambini di regola frequentano la scuola dell'infanzia del comune nel quale essi con il consenso del rappresentante legale dimorano permanentemente.

Luogo della scuola dell'infanzia

² Su domanda del rappresentante legale e con il consenso del comune di domicilio un bambino può essere accolto nella scuola dell'infanzia di un comune vicino, se la frequenza viene notevolmente agevolata grazie a un percorso più breve oppure meno disagiata o pericoloso. I comuni interessati accordano tra di loro un'eventuale retta scolastica, da versare dal comune di domicilio. In caso di controversie il Dipartimento dell'educazione decide l'assegnazione e la retta.

II. ¹Insegnanti di scuola dell'infanzia

Art. 11 ²⁾

¹ Può essere assunto come insegnante chi è in possesso di un diploma grigionese, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un permesso d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio..

Requisiti di assunzione

² ... ³⁾

Art. 12 ⁴⁾

¹ ⁵⁾ Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

Formazione delle insegnanti di scuola dell'infanzia

¹⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Testo giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC 427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006

³⁾ Abrogazione giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC 427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006

⁴⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

⁵⁾ Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1804; entrato in vigore il 1° gen. 2007

² ¹⁾ Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

³ ... ²⁾

Art. 13 ³⁾

Scuole
dell'infanzia di
pratica

Al fine di garantire l'insegnamento nella materia «pratica nella scuola dell'infanzia», obbligatoria per la formazione delle insegnanti di scuola dell'infanzia, il Governo può stipulare convenzioni con gli enti responsabili e versare agli stessi sussidi nei limiti di quanto stabilito nel preventivo.

Art. 14 ⁴⁾

Nomina,
procedura

L'insegnante di scuola dell'infanzia è impiegata dell'ente responsabile della scuola dell'infanzia. L'assunzione si conforma alle disposizioni sul diritto del personale dell'ente responsabile.

Art. 15 ⁵⁾

Obblighi

L'insegnante di scuola dell'infanzia gestisce la scuola dell'infanzia in conformità agli obiettivi definiti nell'articolo 1 e d'intesa con l'ispettrice di scuola dell'infanzia competente nonché con l'ente responsabile.

¹⁾ Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1804; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

⁴⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

⁵⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

Art. 16¹⁾

L'ente responsabile della scuola dell'infanzia può autorizzare la doppia occupazione di posti di insegnante di scuola dell'infanzia. Una tale assunzione non può comportare per il Cantone maggiori oneri di quelli di un'occupazione indivisa del posto.

Doppia occupazione di posti di insegnante di scuola dell'infanzia

Art. 17²⁾

¹ L'insegnante di scuola dell'infanzia viene remunerata dall'ente responsabile in base alle lezioni annue impartite.

Rimunerazione

² ³⁾ Il Gran Consiglio fissa lo stipendio minimo nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns). Lo stipendio minimo annuo senza la tredicesima mensilità va fissato tra i 50 000 ed i 78 000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005).

Art. 18

¹ ⁴⁾ Per le insegnanti di scuola dell'infanzia che interrompono la propria attività per oltre una settimana, devono essere impiegate possibilmente delle supplenti.

Supplenza

² Spetta all'ente responsabile indennizzare la titolare e la supplente.

³ ⁵⁾ Per supplenze che sono in relazione alla formazione professionale permanente della titolare, il Cantone può versare sussidi per una durata massima da esso fissata, all'insegnante di scuola dell'infanzia supplita e alla sua supplente per un ammontare del 10-50 per cento delle spese computabili.

¹⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

³⁾ Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009

⁴⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

⁵⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

Formazione
permanente**Art. 19**

¹ ¹⁾ Il Cantone può promuovere la formazione permanente delle insegnanti di scuola dell'infanzia segnatamente organizzando corsi e versando sussidi. Esso può dichiarare obbligatoria la frequenza di manifestazioni di formazione permanente.

² Il Gran Consiglio stanza l'apposito credito nel preventivo.

³ Il Governo regola i particolari.

III. Conduzione della scuola dell'infanzia, vigilanza e consulenzaOrgani di
vigilanza**Art. 20**

La vigilanza sulle scuole dell'infanzia viene esercitata:

1. dalle commissioni per le scuole dell'infanzia
2. dalle ispettrici delle scuole dell'infanzia
3. dalla sezione scuola popolare/scuola dell'infanzia
4. dal Dipartimento dell'educazione
5. dal Governo.

Commissione per
la scuola
dell'infanzia**Art. 21**

Ogni ente responsabile designa una commissione per la scuola dell'infanzia composta almeno di 3 membri, responsabile della conduzione e vigilanza della scuola dell'infanzia. Anche al consiglio scolastico del comune possono essere affidati i compiti della commissione per la scuola dell'infanzia.

Ispettrice della
scuola
dell'infanzia**Art. 22**

¹ ²⁾ Per la consulenza delle insegnanti di scuola dell'infanzia e degli enti responsabili nonché per la sorveglianza delle scuole dell'infanzia il Governo nomina delle ispettrici delle scuole dell'infanzia.

² ³⁾ Per la consulenza delle insegnanti di scuola dell'infanzia in speciali problemi di conduzione e rapporti personali che richiedono un aiuto di carattere pedagogico-curativo o psicologico, si può far capo al Servizio

¹⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

³⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

psicologico scolastico oppure, d'intesa con la competente ispettrice di scuola dell'infanzia, in casi motivati ad altre autorità specifiche.

³ Il Governo stabilisce i particolari in una speciale ordinanza.

Art. 23

La sezione scuola popolare/scuola dell'infanzia sbriga tutti i compiti del Cantone nel settore delle scuole dell'infanzia, per quanto essi non siano affidati ad altri organi.

Sezione scuola popolare/scuola dell'infanzia

Art. 24

¹ Il Governo esercita l'alta vigilanza.

Governo,
Dipartimento dell'educazione

² Il Dipartimento dell'educazione funge da dipartimento competente. Esso prende le decisioni e disposizioni che gli spettano in base alla presente legge.

Art. 25 ¹⁾

¹ Le decisioni della commissione per la scuola dell'infanzia concernenti questioni relative alla scuola dell'infanzia possono essere impugnate entro 30 giorni dalla comunicazione dal direttamente colpito presso l'autorità da designarsi da parte del comune.

Vie legali

² Decisioni concernenti la scuola dell'infanzia possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Dipartimento.

IV. Obblighi degli enti responsabili, finanziamento delle scuole dell'infanzia

Art. 26

¹ Il comune di domicilio deve far in modo che ogni bambino possa frequentare la scuola dell'infanzia almeno durante un anno prima dell'obbligo scolastico.

Obblighi e prestazioni dei comuni

² I comuni che non gestiscono una scuola dell'infanzia propria e non sono affiliati a una corporazione di comuni per la gestione di una scuola dell'infanzia, garantiscono la frequenza di tale scuola ai propri bambini su base contrattuale.

³ I comuni mettono a disposizione a proprie spese i locali e le attrezzature necessari per la conduzione di una scuola dell'infanzia. Al riguardo essi si attengono alle istruzioni emanate dal Dipartimento dell'educazione per la costruzione e l'attrezzatura delle scuole dell'infanzia.

¹⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴ Se la situazione lo esige, i comuni provvedono al trasporto dei bambini fino alla scuola dell'infanzia.

⁵ I giochi e il materiale per i lavori manuali necessari alla conduzione di una scuola dell'infanzia devono essere messi a disposizione gratuitamente dall'ente responsabile. Il Dipartimento dell'educazione emana apposite direttive.

⁶ L'ente responsabile deve stipulare a proprie spese le seguenti assicurazioni:

1. assicurazione dei bambini contro gli infortuni nella scuola dell'infanzia, sul tragitto alla e dalla stessa e durante le manifestazioni organizzate dalla scuola dell'infanzia;
2. ¹⁾responsabilità civile delle insegnanti di scuola dell'infanzia e dei bambini durante l'esercizio della scuola dell'infanzia.

⁷ Il Governo fissa i minimali delle assicurazioni.

Art. 27

Prestazioni del
Cantone
a) Sussidi edilizi

¹ Il Cantone versa ai comuni assegnati ai gruppi di capacità finanziaria 4 e 5, sussidi alla nuova costruzione, alla trasformazione globale e all'ampliamento delle scuole dell'infanzia nonché ad attrezzature e mobili acquistati in relazione a un tale progetto di costruzione. Il tasso di sussidio ammonta al 40 per cento dei costi computabili.

² Hanno diritto a sussidio gli edifici di scuole dell'infanzia che vengono costruiti da un ente responsabile riconosciuto dal Cantone, giusta la capacità finanziaria del comune di ubicazione.

³ Vengono sussidiate soltanto le costruzioni eseguite a regola d'arte. Il Governo fissa il sussidio caso per caso.

⁴ In casi motivati possono essere sussidiate dal Cantone anche le pigioni, se il loro importo è notevolmente inferiore ai costi di una nuova costruzione o di un ampliamento. È determinante il tasso di sussidio per gli edifici.

⁵ Il Governo regola i particolari in un'ordinanza.

¹⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

Art. 28

¹ ²) A seconda della capacità finanziaria del comune, il Cantone versa sussidi dal 10 fino al 50 per cento dell'importo forfettario fissato dal Gran Consiglio nell'OSIns allo stipendio di insegnanti di scuola dell'infanzia. L'importo forfettario va fissato tra i 59'000 ed i 76'000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005).

b) Sussidi allo stipendio di insegnanti di scuola dell'infanzia ¹⁾

² L'aliquota dei sussidi allo stipendio per le scuole dell'infanzia che vengono frequentate da bambini provenienti da diversi comuni, viene fissata dal Dipartimento dell'educazione.

Art. 29

In casi motivati il Cantone nei limiti del preventivo versa sussidi alle scuole dell'infanzia ammontanti al 30 per cento dei costi computabili:

c) Sussidi alla remunerazione di ausiliari

- a) per l'adduzione di ausiliari allo scopo di incrementare i bambini di altra lingua e per l'assistenza di quelli menomati,
- b) per la consulenza da parte di altre autorità specifiche ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.

Art. 30

Le prestazioni di sussidio del Cantone vengono versate ai costi della scuola dell'infanzia, risultanti in caso di una frequenza della scuola dell'infanzia di regola al massimo per due anni.

d) Sussidi in caso di due anni di frequenza della scuola dell'infanzia

V. Disposizioni finali**Art. 31**

Il Governo emana le necessarie prescrizioni esecutive.

Esecuzione

¹⁾ Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 643; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2005/2006 con DG del 1° mar. 2005

²⁾ Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009

Art. 32

Entrata in vigore ¹ Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore ¹⁾ della presente revisione.

² A tal data è abrogata la legge del 19 giugno 1983 sulle scuole materne del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole materne) ²⁾.

¹⁾ In data 16 giugno 1992 il Governo ha decretato:

La revisione totale della legge sulle scuole dell'infanzia, accettata dal popolo il 17 maggio 1992, viene dichiarata in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 1992/1993

Ne fanno eccezione:

l'art. 20 cifra 2

l'art. 22 cpv. 1

l'art. 22 cpv. 2, se è prevista la cooperazione dell'ispettorato delle scuole dell'infanzia

l'art. 29 lett. b)

Le presenti disposizioni vengono dichiarate in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 1993/94

²⁾ AGS 1983, 1162